

LI.

## TORNATA DEL 30 APRILE 1900

## Presidenza del Presidente SARACCO.

**Sommario.** — *Messaggi del presidente della Corte dei conti — Sunto di petizioni — Comunicazioni della Presidenza — Comunicazioni del Governo — Commemorazione del senatore Mangilli — Congedi — Incidente sull'ordine del giorno; parlano il presidente del Consiglio ed il senatore Pasolini — Relazione della Commissione per la verifica dei titoli dei nuovi senatori — Volazione a scrutinio segreto per la convalidazione della nomina a senatore del conte Ponza di San Martino — Chiusura di votazione — Risultato di votazione — Discussione del progetto di legge: « Modificazioni ed aggiunte alla legge 10 agosto 1884, n. 2644, sulle derivazioni di acque pubbliche » (N, 31-A) — Parlano nella discussione generale i senatori Ferraris, Carle, Gadda, Adamoli, relatore, ed il ministro dei lavori pubblici — Approvazione dei primi tre articoli del progetto di legge, dopo osservazioni e proposte del ministro dei lavori pubblici, dei senatori Gadda, Pisa, Adamoli, relatore, Vigoni e del ministro delle finanze — Il seguito della discussione è rinviato a domani.*

La seduta è aperta alle ore 15.40.

Sono presenti il presidente del Consiglio ed i ministri dei lavori pubblici, delle finanze e di grazia e giustizia e dei culti.

CHIALA, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta precedente, il quale è approvato.

**Messaggi del presidente della Corte dei conti.**

PRESIDENTE. Prego il signor senatore, segretario, Chiala di dar lettura di due messaggi del Presidente della Corte dei conti pervenuti a questa Presidenza.

CHIALA, segretario, legge:

Roma, 2 aprile 1900.

In esecuzione della legge 15 agosto 1867, n. 3853, il sottoscritto ha l'onore di trasmettere alla S. V. l'elenco delle registrazioni con riserva eseguite dalla Corte dei conti nella seconda quindicina di marzo p. p.

Il Presidente  
G. FINALI.

Roma, 16 aprile 1900.

In esecuzione della legge 15 agosto 1867, n. 3853, il sottoscritto ha l'onore di trasmettere alla S. V. l'elenco delle registrazioni con riserva eseguite dalla Corte dei conti nella prima quindicina del mese corrente.

Il Presidente  
G. FINALI.

PRESIDENTE. Do atto al signor presidente della Corte dei conti di queste comunicazioni.

**Sunto di petizioni.**

PRESIDENTE. Prego il signor senatore, segretario, Chiala di dar lettura del sunto delle petizioni pervenute al Senato.

CHIALA, segretario, legge:

« N. 30. Il presidente del Consiglio provinciale di Palermo fa istanza perchè siano resi alle Università siciliane i beni dei Gesuiti.

« N. 31. Il presidente della Deputazione provinciale di Porto Maurizio fa istanza al Senato

perchè nel disegno di legge sui *Manicomi* siano introdotte modificazioni intese a determinare la competenza passiva della spesa di spedalità dei maniaci criminali ».

#### Comunicazioni.

**PRESIDENTE.** Prego il signor senatore Chiala di dar lettura della lettera del Presidente del Consiglio con cui partecipa la nomina a senatore del Regno del signor conte Ponza di San Martino e del relativo decreto reale.

**CHIALA, segretario, legge:**

Roma addì 9 aprile 1900.

« Sua Maestà il Re, con suo decreto in data 8 c. m. si è compiaciuta di nominare S. E. il conte Ponza di San Martino Coriolano, tenente generale, ministro della guerra, a senatore del Regno.

« Mi onoro di partecipare all'E. V. tale disposizione sovrana, ed unisco alla presente copia autentica del detto decreto, per l'occorrenza comunicazione al titolare.

« In questa occasione mi pregio rinnovare alla E. V. gli atti della mia più distinta osservanza.

« *Il Presidente del Consiglio*  
« PELLOUX ».

UMBERTO I.

*per grazia di Dio e per volontà della nazione*  
RE D'ITALIA

Visto l'art. 33 (categoria V) dello Statuto fondamentale del Regno,

Udito il Consiglio dei ministri,

Sulla proposta del nostro presidente del Consiglio dei ministri, ministro segretario di Stato per il Ministero dell'interno,

Abbiamo nominato e nominiamo senatore del Regno Ponza di San Martino conte Coriolano, tenente generale, ministro della guerra.

Il ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma addì 8 aprile 1900.

UMBERTO.

PELLOUX.

Per copia conforme.

Il Capo di Gabinetto  
CERUSA.

**PRESIDENTE.** Do atto al presidente del Consiglio di queste comunicazioni.

Comunico ora al Senato la seguente lettera pervenutami dal collega Lampertico in data 1° aprile corrente.

« Mi trovo nella necessità di rinunciare alla Commissione permanente di vigilanza sulla circolazione e sugli Istituti di emissione.

« Non vi sono certamente indotto dal minimo dissenso coll'onor. ministro e cogli egregi colleghi ai quali professo animo riconoscente.

« Non senza rincrescimento ho dovuto prendere questa risoluzione per l'impossibilità in cui mi trovo di adempiere i doveri imposti dalla cresciuta importanza della Commissione.

« Prego perciò l'E. V. di invitare il Senato alla sostituzione.

« Con animo ossequente.

« *Il dev. suo*

« FEDELE LAMPERTICO ».

Non facendosi osservazioni, do atto al senatore Lampertico delle presentate dimissioni.

Nella prossima seduta si procederà alla nomina di un Commissario che dovrà sostituire il senatore Lampertico nella Commissione di vigilanza sulla circolazione e sugli Istituti di emissione.

Comunico al Senato che il senatore Vacchelli ha presentato una proposta di legge, la quale, secondo il nuovo regolamento, sarà stampata e trasmessa per il suo esame agli Uffici.

#### Comunicazioni del Governo.

PELLOUX, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno.* Chiedo di parlare.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

PELLOUX, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno.* Ho l'onore di annunciare al Senato che Sua Maestà il Re con decreto 8 aprile p. p. mi ha esonerato dall'incarico di reggere *pe interim* il Ministero della guerra, ed ha nominato titolare di detto Ministero il tenente generale conte Coriolano Ponza Di San Martino.

Con successivo decreto 8 aprile Sua Maestà il Re ha nominato sottosegretario di Stato per gli affari della guerra il maggior generale comm. Buonaventura Zanelli.

PRESIDENTE. Da atto all'onor. presidente del Consiglio della comunicazione di questi due decreti.

**Commemorazione  
del senatore Antonio Mangilli.**

PRESIDENTE. Signori Senatori.

Anche oggi, compio il mesto ufficio di annunziare al Senato la dolorosa perdita di altro fra i più distinti suoi membri, il comm. Antonio Mangilli, morto il dì nove corrente mese in Cento, dov'era nato nel 1829.

Chiamato dalla fiducia dei suoi conterranei, per ben quattro volte dal 1870 in appresso, agli onori della rappresentanza nazionale, Antonio Mangilli che già nel ristretto ambito della vita locale aveva avuto opportunità di spiegare una rara attività, ed offerto amplissime prove dell'amor suo verso la terra che gli aveva dato i natali, Antonio Mangilli salito a maggiore altezza, mostrò subito di saper comprendere del pari, e di possedere le migliori qualità che lo fecero atto a trattare degnamente i grandi interessi della nazione che gli venivano affidati.

Vero è, che nell'esercizio delle sue alte funzioni gli avvenne più spesso, per ventura di circostanze, di essere chiamato a spendere la sua parola, e sempre con raro successo, nell'interesse specialmente della regione a cui Esso apparteneva, ma è anche vero, che nella sua lunga carriera pose sempre in cima de' suoi pensieri la devozione, e la cura più illimitata dei supremi interessi della patria grande.

Più tardi, cioè nel 1890 l'egregio uomo fu elevato alla dignità di senatore.

E noi pure l'abbiamo visto alla prova, tanto che gli era facilmente riescito di procacciarsi la stima universale. Posso anche soggiungere che mosso dal desiderio sempre vivo in lui di attendere a' suoi doveri di senatore, avrebbe voluto anche in questi ultimi giorni che visse, prender parte ai nostri lavori, siccome ne aveva espresso l'intendimento in una sua domanda di congedo indirizzata al Senato; ma pur troppo la separazione doveva essere eterna, e non lo vedremo più mai seduto in mezzo a noi.

Di Antonio Mangilli sindaco di Cento e presidente in atto del Consiglio provinciale di Ferrara rimarrà tuttavia, presso i suoi conterranei particolarmente, il più dolce e caro ri-

cordo, che non si spegnerà mai fino a che il culto della riconoscenza verso coloro che hanno benemeritato della patria, rimanga scolpito nella mente e nel cuore degli uomini. Tale invero fu Antonio Mangilli per consenso di amici e di avversari che tutti con eguale animo e con la stessa reverenza si inchinarono avanti alla tomba di quel degno uomo.

Basti ricordare la bonifica di Burana, la grande opera già iniziata da Napoleone I e rimasta giacente fino a che l'Italia nuova volle e seppe condurre a compimento, perchè il nome di Antonio Mangilli debba per ciò solo passare alla posterità, come di uno che rese alle contrade redente il servizio maggiore a cui potessero mai aspirare.

Iniziata con scarsi mezzi d'azione, l'opera gigantesca trovò infiniti ostacoli per via, e se nullameno fra pochi giorni quelle popolazioni la vedranno compiuta, niuno sarà che non sappia e non senta, che Deputato e Senatore, Sindaco, Presidente del Consiglio provinciale e del Comitato permanente, Antonio Mangilli fu il grande artefice, che con una forza di volontà incomparabile, qualche volta con audacia, ispirato sempre al pubblico bene, contribuì, assai più di ogni altro, a condurre in porto la malagevole impresa, che rimarrà l'onore e il vanto maggiore della sua vita.

Riposa dunque in pace, o Mangilli nostro, poichè si dirà di Te, con verità e giustizia, che hai vissuto nobilmente i tuoi giorni su questa terra! E la pace del giusto ti augurano con me i tuoi colleghi del Senato, che lamentano amaramente di averti perduto. (*Approvazioni*).

PELLOUX, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PELLOUX, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Non saprei aggiungere nulla a quanto ha detto ora l'illustre presidente per commemorare il compianto collega. Dichiaro quindi, a nome del Governo, di associarmi alle sue nobili parole.

Congedi.

PRESIDENTE. Il senatore Beltrani-Scalia si scusa di non poter intervenire alla seduta d'oggi e domanda un congedo di quattro giorni per motivi di salute.

LEGISLATURA XX — 3ª SESSIONE 1899-1900 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 30 APRILE 1900

Se non vi sono opposizioni questo congedo si in'enderà accordato.

Parimenti il signor senatore Roux si scusa di non poter intervenire, per lutto domestico, alla seduta d'oggi.

#### Incidente sull'ordine del giorno.

PELLOUX, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

PELLOUX, *presidente del Consiglio*. In una precedente seduta del Senato l'onor. senatore Pasolini ebbe a fare una interpellanza al ministro della guerra relativamente al trattamento che un soldato di un reggimento di stanza a Bologna avrebbe subito, ed io, allora presi l'impegno, quale reggente l'*interim* della guerra, di esaminare ciò che il senatore Pasolini aveva detto in Senato, assumere informazioni in proposito, e poter dire poi qualche cosa di più di quello che allora mi risultava.

Sono lieto di dire oggi al senatore Pasolini (quantunque io non sia più oggi ministro della guerra, ma perchè il fatto si svolse mentre io aveva l'*interim* di questo dicastero) sono lieto di dire che le informazioni avute dalle autorità competenti sono completamente soddisfacenti. E siccome credo che una comunicazione in questo senso sia già stata data all'onor. senatore Pasolini, spero che anch'egli avrà ragione di essere abbastanza soddisfatto del risultato avuto dalla sua interpellanza.

PASOLINI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

PASOLINI. Ringrazio l'onorevole ministro delle nuove informazioni che ha assunte. Come è mio dovere, e con quei mezzi che posso avere a mia disposizione, io verificherò poi e controllerò di nuovo le cose a me risultanti e da me coscienziosamente affermate in Senato.

Del resto, come il signor ministro e tutti intendono, io sarei ben lieto di poter convincermi che io avevo torto, completamente torto.

Mi preme intanto di ricordare bene che io non ho fatto mai questione delle persone, anzi che ho dichiarato di escluderle completamente. Ricordo che io ho reso il debito onore ai medici militari, fra i quali so bene che tanti e tanti vi sono ottimi e benemeriti. Ho fatto solo questione di sistema, e mi permetto di do-

mandare ancora una volta e di insistere perchè il servizio medico militare sia non solo vigilato, ma possibilmente anche riformato e migliorato. Funziona esso bene? Tanto meglio; ma chi non va avanti va indietro, e, come dice il Machiavelli, tutte le istituzioni, per buone che siano e per bene che funzionino, ogni tanto vanno richiamate ai loro principi. Raccomando dunque, vivamente raccomandando il servizio medico, alla vigilanza, alle indagini ed agli studi del signor ministro.

#### Relazione della Commissione per la verifica- zione dei titoli dei nuovi senatori (N. IV).

PRESIDENTE. Oggi venne data comunicazione al Senato del decreto col quale veniva chiamato il generale Ponza di San Martino conte Coriolano alla dignità di senatore del Regno. Siccome questo decreto venne comunicato da parecchi giorni all'Ufficio di Presidenza, mi sono fatto un dovere di comunicarlo alla Commissione incaricata della verificaazione dei titoli dei nuovi senatori. Per ciò do la parola al senatore Di Prampero perchè possa riferire.

DI PRAMPERO, *relatore*, legge:

SIGNORI SENATORI. — Con regio decreto dell'8 corrente aprile venne nominato senatore del Regno il tenente generale conte Coriolano Ponza di S. Martino ministro della guerra, per la categoria 5ª dell'art. 33 dello Statuto.

La vostra Commissione avendo verificata la regolarità del titolo nel regio decreto indicato e la coesistenza degli altri requisiti richiesti dallo Statuto fondamentale del Regno ha l'onore di proporvi ad unanimità la convalidazione a senatore del conte Coriolano Ponza di S. Martino.

#### Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. A tenore del nuovo regolamento, nella convalidazione dei titoli di nomina dei senatori, occorre che il Senato proceda per votazione a scrutinio segreto; perciò prego il signor senatore, segretario, Di Prampero a voler procedere all'appello nominale.

DI PRAMPERO, *segretario*, fa l'appello nominale.

**Chiusura di votazione.**

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione.

Prego i signori senatori, segretari, di procedere allo spoglio delle urne.

(I signori senatori, segretari, fanno la numerazione dei voti).

**Risultato di votazione.**

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto per la convalidazione del conte Ponza di San Martino:

Senatori votanti . . . . .	72
Favorevoli . . . . .	69
Contrari . . . . .	3

Il Senato approva.

**Discussione del progetto di legge: « Modificazioni ed aggiunte alla legge 10 agosto 1884, n. 2644, sulle derivazioni di acque pubbliche » (N. 31-A).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modificazioni ed aggiunte alla legge 10 agosto 1884, n. 2644, sulle derivazioni di acque pubbliche ».

Prego il signor ministro dei lavori pubblici di dichiarare se consente che la discussione si apra sul progetto dell'Ufficio centrale.

LACAVA, *ministro dei lavori pubblici*. Consento che la discussione si apra sul progetto dell'Ufficio centrale, ma mi riservo di proporre quelle modificazioni che crederò opportune nel corso della discussione.

PRESIDENTE. Ora si procederà alla lettura del disegno di legge.

FERRARIS. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FERRARIS. Io prego il signor presidente di proporre al Senato di dispensare la Presidenza dalla prima lettura del progetto di legge, il quale è abbastanza lungo. Ritengo che ciò sia utile per guadagnar tempo.

PRESIDENTE. Il senatore Ferraris propone che piaccia al Senato di dispensare la Presidenza dal dare lettura del disegno di legge di cui si tratta, prima di aprire la discussione generale.

Chi crede di approvare questa proposta, è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Dichiaro quindi aperta la discussione generale sul progetto di legge.

Ha facoltà di parlare il senatore Ferraris, primo iscritto.

FERRARIS. La legge organica del 20 marzo 1865 ha provveduto ampiamente per le derivazioni delle acque pubbliche. Sopravvenne una legge del 1884 con la quale si credette di ampliarne le disposizioni. Ora ci si presenta un progetto di legge, il quale, nella sua ampiezza, abbraccia tutti i problemi che possono nascere tanto sotto il rapporto tecnico quanto sotto il rapporto giuridico.

Non è a dissimularsi che gravi e grandi erano e sono ancora le difficoltà per risolvere questi problemi. Tuttavia io credo che il Senato riconoscerà nel lavoro che ha fatto il nostro Ufficio centrale diligenza e cognizioni speciali, commendevoli soprattutto perchè l'Ufficio stesso è riuscito a presentare al Senato complete le questioni da risolvere.

Il Senato e l'Ufficio centrale però mi concederanno che io faccia alcune considerazioni generali che si attengono piuttosto alla parte giuridica che alla tecnica, ma che informano il concetto della legge.

Quale è il problema principale, sostanziale che si doveva risolvere? Necessita usufruire le forze naturali dei corsi d'acqua, evitare che di esse si faccia uso a pregiudizio dei privati e del pubblico. Per la risoluzione di questo doppio problema, la relazione ministeriale e quella dell'Ufficio centrale presentano tutti gli argomenti che potevano essere necessari ed opportuni.

Però la questione che prima si presenta è quella della concessione in rapporto al tempo, se cioè la concessione doveva essere a titolo perpetuo od a titolo temporaneo.

Però prima l'Ufficio centrale si propose un'altra questione che pure dovrà risolvere il Senato, se, cioè, basti o convenga allo spirito ed allo scopo della legge (anzi al titolo della stessa legge) di regolare soltanto la derivazione delle acque pubbliche, le quali per i progressi della scienza sono predestinate ad usi infiniti, come sono infiniti gli usi a cui possono essere destinate le forze idrauliche.

Ecco perchè l'Ufficio centrale propone che all'art. 1 si parli non solo di derivazione delle acque, ma anche dell'uso da farsi della loro

forza. Ma a questo riguardo prego lo stesso Ufficio centrale permettermi di avvertire che codesta distinzione, così opportunamente voluta nell'art. 1 e che dovrebbe essere indicata anche nell'intitolazione della legge, non mi sembra continuamente e costantemente serbata nelle disposizioni dei singoli articoli; perchè molte volte, seguendosi il testo del progetto ministeriale, si viene a parlare solo di derivazioni.

La questione giuridica, però, che si presenta quasi preliminare, relativa all'uso, è effettivamente risolta tanto dal progetto ministeriale come da quello dell'Ufficio centrale, se cioè si debba e si possa concedere che si facciano concessioni perpetue ovvero a tempo determinato.

Che non si possa fare la concessione perpetua ammetto anch'io, d'accordo col Governo e con l'Ufficio centrale; però vi è una differenza di un fatto sulla quale credo si debba fissare la vostra attenzione.

Arrivati ad un certo punto (mi permetterete di non citare gli articoli poichè siamo nella discussione generale) in cui si parla della rinnovazione delle concessioni dopo il primo trentennio, si usa una prima dizione che mi sembra non conforme al disposto generale della legge. Secondo tale dizione il concessionario, scaduto il primo trentennio, *avrebbe diritto* ad un secondo trentennio. Mi pare che questa potrebbe essere una grave questione a risolvere tanto in rapporto alle disposizioni della legge generale come in rapporto alle considerazioni speciali d'utilità pubblica e privata.

Premetto un'osservazione che credo importante: vale a dire che quando si tratta di una legge speciale, bisogna, per quanto è possibile, riferirsi e stare nella forma e nella sostanza al disposto della legge generale e organica.

Io non ho feticismo per le leggi codificate, ma non bisogna, a mio modo di vedere, toccare i Codici se non quando vi è un'assoluta necessità.

Ora piaccia al Senato di ricordare che il Codice civile fa questa distinzione (mi scusi il Senato se ricordo questa cosa, perfettamente inutile per coloro che mi sono maestri, ma che non sarà forse inutile per taluno dei miei colleghi) il Codice civile dunque fa questa distinzione che è nella natura delle cose, e cioè che le cose

che appartengono allo Stato sono o del demanio pubblico o del suo patrimonio; le cose di demanio pubblico le dichiara *inalienabili*, e le cose di patrimonio privato le dichiara disponibili in certi casi e con certe condizioni.

Ora mi permetterete di ricordare che non bisogna così facilmente declinare da quel carattere e condizione di inalienabilità per le cose del demanio pubblico; perchè l'uomo è passeggero, ma l'andare dei secoli può richiedere tante necessità, e non dobbiamo pregiudicare quanto è previsto nelle disposizioni organiche del Codice. Ecco la ragione della inalienabilità, è un trovato di assoluta necessità.

Per spiegare in qual modo forse, si è applicato il periodo trentenario, come quasi ordinario, per le concessioni di cui si tratta, vi è una disposizione che mi permetterete di ricordare.

Le locazioni, e qui siamo quasi in materia analoga, degli immobili, e sono immobili le forze idrauliche, non possono farsi per un tempo eccedente il trentennio.

Ora, se non vi è necessità, non bisogna allontanarci dalla legge, e non si darebbe al concessionario una prerogativa, quasi come un *diritto*, che sarebbe per lo Stato un vincolo gravissimo. Ora lo scopo della legge è di fare rispettare i diritti dello Stato sulle forze somministrate dalla natura. Quando il nostro compianto e illustre collega Galileo Ferraris non aveva ancora trovato il modo di trasmettere l'energia elettrica a distanza, chi lo avrebbe preveduto 15 o 20 anni prima di lui?

Il relatore mi concederà di dire che non è prudente il determinare fin da ora a quali usi potranno essere destinate le nostre forze idrauliche. Ecco la ragione per la quale, indipendentemente da quella giuridica, che forse a taluno parrà un poco curialesca, vorrei che l'Ufficio centrale studiasse meglio la questione della durata e della proroga delle concessioni.

È vero che, trattandosi di industrie che hanno bisogno della energia elettrica, per esse si devono impiegare capitali rispettabili, i quali devono produrre i loro frutti; ma sessant'anni mi sembrano, non solo più che sufficienti forse troppi per assicurare il buono impiego dei capitali occorrenti.

Un'impresa, indipendentemente dai progressi dell'industria, deve provvedere ai modi di eser-

citarla con profitto, ma, che in un periodo così lungo, come sarebbe il sessantennio, non solo si ha il modo di venire al reintegro dei capitali impegnati, ma ad un compenso sufficiente.

Si dirà: è un vostro apprezzamento. Ma io dico che è un apprezzamento che ha un fondamento giuridico, che allorchè volete impegnare il progresso dell'uso di queste forze idrauliche sopra tutto, e lo volete impegnare per oltre trent'anni, dovete pensarci sopra. Ora, se la sollecitudine che si ha per questi capitali deve essere tenuta in gran conto dal legislatore, non deve però essere una ragione per declinare da quelle regole di prudenza che non permetterebbero d'impegnarsi per così lungo tempo.

E le regole di prudenza sarebbero non solo che non possiamo anticipatamente vincolare l'azione di quelli che verranno dopo di noi, ma principalmente, che (e lo ripeto, poichè parmi di averlo già detto) nessuno può prevedere quali siano i progressi a cui può giungere l'industria. Di maniera che *in dubiis abstine*.

Si potrebbe forse provvedere diversamente, lasciando al potere esecutivo la facoltà di fare o non fare la concessione. E bisogna pure avere maggior fiducia nelle nostre istituzioni; il potere esecutivo deve poter esercitare le sue facoltà, senza che noi abbiamo continua diffidenza che ne abusi. So che la responsabilità ministeriale è un mito; qui forse si tratta della responsabilità morale del sindacato della opinione pubblica e del parlamento.

Allorquando (e ciò potrà formar oggetto di qualche osservazione in seguito) il potere esecutivo fa uso della sua facoltà discretiva, noi dobbiamo avvertire, che chi la esercita gode preventivamente la fiducia della nazione.

Se pensassimo diversamente non saremmo più in uno Stato libero e civile, in mano di persone le quali tendessero continuamente delle insidie.

In riassunto pregherei l'Ufficio centrale ed il Governo di avviare in primo luogo all'inconveniente che ne verrebbe dal dire « nel periodo di oltre un trentennio ».

Ho un'altra considerazione da fare la quale non è semplice quanto pare. Si dice nel progetto di legge: « La concessione sarà fatta senza pregiudizio dei diritti dei terzi ». Io credo che l'espressione non sia troppo felice, perchè la frase *sarà fatta* implica un ordine. Invece

nell'art. 615 del Codice civile (la forma del Codice bisogna rispettarla), si dice: « Le concessioni di uso che fa lo Stato s'intendono sempre fatte senza pregiudizio dei diritti legittimamente acquistati ».

Ma perchè non usare questa locuzione?

Anzi, perchè ripetere la stessa disposizione con termini molto meno felici? Vi sarebbe, anzi, una ragione di supplire alla locuzione dell'art. 615?

Bisogna che io spieghi e chiedo scusa se entrerò in alcune particolarità.

Il Codice civile che, come Codice civile, è da rispettarsi, contempla le derivazioni ed i vari usi cui l'acqua può essere impiegata.

Veramente l'art. 615 parla soltanto delle concessioni di uso. Perchè?

Perchè riguardo alle derivazioni fa poi tutta un'altra nomenclatura con una precisione ed un cumulo di disposizioni insieme.

Ma ora avvi assoluta necessità di disposizioni da imporre a coloro che hanno avuto queste concessioni per il rispetto delle sponde, degli argini e di tutte le opere che si fanno, affinchè non siano pregiudicate.

Questo è vero; ma credete forse che il Codice civile abbia dimenticato cose così importanti? No, il Codice civile provvede a tutte le cautele delle sponde, provvede per la tutela degli argini.

Per quali ragioni volete ripetere ciò che sta nel Codice civile?

È cosa perfettamente inutile, e ripeterla nell'articolo primo del progetto di legge si ha quasi l'aria di stabilire una nuova disposizione.

Facendo leggi imperfette, si creano imbarazzi gravissimi a tutti i cittadini.

Dio ci liberi dai medici, ma Dio ci liberi altresì dai giudici e dagli avvocati.

Dunque facciamo delle leggi chiare per evitare interpretazioni e distinzioni che si pagano poi a peso d'oro.

Dunque, o modificare quell'art. 1, oppure coordinarlo con tutte le disposizioni generali.

Il Ministero è stato molto sollecito a stabilire le forme dell'istruttoria per la concessione, ad impedire forse i monopoli, gli abusi; ma l'istruttoria mi pare molto complicata, ed il nostro Ufficio centrale entrò nello stesso ordine d'idea.

Non voglio venire a dettagli; ma dichiaro che (sarò forse in errore) sono partigiano della responsabilità personale, e non sono sempre entusiasta per le deliberazioni collegiali.

Non vi è ironia maggiore di quella che i collegi debbano sempre procedere, e procedano con maggioranze; ordinariamente le maggioranze sono formate dai meno intelligenti, dai meno energici. Con ciò non intendo mancare di rispetto ai Collegi amministrativi e giudiziari; ma non credo che si debba ricorrere ad essi con troppa frequenza, e sempre in ogni caso.

Si obietta: Ma senza di quei collegi il ministro farà quello che vorrà, e quello che gli sarà raccomandato, dicono i maligni, dagli uomini politici influenti.

No, o signori. Il ministro, quando avrà avuto l'avviso tecnico delle persone intelligenti, avviso non segreto ma pubblico, ci penserà due volte prima di venire colla sua autorità a mettere in disparte ciò che questi uomini speciali o nella parte tecnica o nella parte giuridica gli avranno consigliato.

Signori, bisogna essere diffidenti, ma fino ad un certo punto.

Ora fra gli inconvenienti che dalla proposta emergerebbero, vi è la creazione di una Commissione permanente, poi il Consiglio dei lavori pubblici, infine il Consiglio di Stato. Ma è il potere esecutivo responsabile che cosa avrà a fare?

Troppe cautele. Cosa volete, io sono dell'antica scuola; voglio la responsabilità personale e non vi è pericolo maggiore della responsabilità che si riposa sui collegi.

Io credo che l'istruttoria complicata non riparerà gli inconvenienti, anzi, ne farà nascere. E mi domando: quanto tempo dovrà attendere chi domanda una concessione? Dovrà prima esaurire tutte le pratiche amministrative e poi rivolgersi al ministro, il quale interpellerà la Commissione permanente. Di seguito ci saranno tutte le pratiche finali, il deliberato del Consiglio dei lavori pubblici e del Consiglio di Stato.

Mi rimane una sola parte da trattare.

Il ministro e la Commissione hanno una grande fede sopra coloro che sono intraprendenti e che hanno l'abilità necessaria per radunare i capitali ed ottenere le concessioni; ma per altra parte dicono: Le concessioni si possono fare solo quando sieno compiute le opere,

quando si sia ottenuto il collaudo delle medesime.

È vero che la concessione non si fa all'individuo A o B, ma a colui il quale si presenta con prevalenza pel bene pubblico, e con maggior corrispettivo di canone.

Ma chi fa una concessione ha il diritto di sapere chi è colui che come cessionario si presenta invece del concessionario originario.

Voi mettete tante cautele perchè questo concessionario dia tante prove di onestà, e poi lasciate che il diritto possa, senza alcuna vostra preoccupazione, cedere a chiunque?

Signori: tutte le cessioni vanno notificate regolarmente, ma quando si tratta di un affittuario il quale deve aver tanti rapporti con voi, avete il diritto di conoscerlo, ed avete anzi il diritto di modificare le condizioni del contratto.

Con queste poche osservazioni vi ho dimostrato come in molti articoli si dovrebbero introdurre modificazioni, ma io ho abbastanza pratica delle cose per comprendere come sia difficile risolvere certe difficoltà nella discussione di tante particolarità nelle sedute del Senato e della Camera dei deputati.

Io quindi non faccio proposta; se il ministro o l'Ufficio centrale crederanno opportuno di tener conto delle mie considerazioni, presenteranno essi degli emendamenti che vi rispondano; accennandole, ho creduto di adempiere al mio dovere abusando, forse, della vostra pazienza.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Carle, altro iscritto.

CARLE. Onorevoli colleghi.

Non era mio intendimento di prendere oggi la parola sull'importantissimo disegno di legge che ci sta dinanzi, perchè giunto or ora da un lungo viaggio avrei desiderato di maturare e coordinare meglio nella mia mente le idee che vorrei esporre al Senato. Siccome però l'illustre presidente mi ha dichiarato che la discussione generale sta per essere chiusa, non essendovi altri oratori iscritti, così mi prendo l'ardire di esporre senz'altro qualche osservazione di carattere generale, che non sarebbe opportuna nella discussione degli articoli.

Questo è certo, onorevoli colleghi, che, se vi è disegno di legge, che abbia destato grande aspettazione nel nostro paese e che sia stato



vivamente desiderato e in parte anche preparato dalla pubblica discussione, è il presente.

Se ne sono occupati i due primi Congressi delle Società economiche tenutisi uno a Milano e l'altro a Torino: se ne occupò parimenti da un punto di vista speciale l'importantissimo Congresso delle rappresentanze provinciali tenutosi in Torino in occasione dell'Esposizione nazionale; ne trattarono pressochè tutti i Consigli provinciali del Regno e fra gli altri quelli di Cuneo e di Torino, i quali formularono in proposito dei voti e degli speciali ordini del giorno. Infine se ne interessarono vivamente anche le Società degli ingegneri e le Società elettrotecniche, come quelle di Torino e di Milano, la classe degli industriali e dei capitalisti e un numero grande di giornali e riviste che ebbero ad interloquire sull'argomento. Tutto ciò deve esserci di conforto, in quanto dimostra che se il paese nostro può forse apparire apatico ed indifferente per certe questioni, che potrebbero dirsi di scherma parlamentare, esso prende invece vivissima parte alle questioni, che rappresentano i veri e i grandi interessi nazionali. Si aggiunga che l'aspettazione per questa legge ci dimostra eziandio che continua ad essere viva nel nostro paese quella grande e classica tradizione circa il regime delle acque pubbliche e private, che rimonta alle dottrine dei giureconsulti romani, e che rese gloriosi i nomi del Pecchio, del Romagnosi e del Giovanetti, le cui dottrine furono poi seguite da giureconsulti più recenti, come il Dionisotti e il Gianzana.

Noi non possiamo dimenticare, che è stato in Italia dove il Romagnosi ha creduto che il suo classico ed immortale trattato sulla ragion civile delle acque, trovasse una conveniente introduzione nella dottrina stessa dell'incivilimento sociale; perchè a suo avviso la ragion civile delle acque ed il regime moderatore delle medesime potevano considerarsi come stregua e misura dello stadio di civiltà, a cui i popoli erano pervenuti.

Io quindi mi allieto coll'onorevole ministro dei lavori pubblici, che a tanti progetti importanti da lui già presentati ai due rami del Parlamento abbia aggiunto anche questo importantissimo, e che nelle relazioni che lo precedono egli dimostri l'intendimento non di interrompere, ma di continuare e svolgere, in base alle

mutate condizioni dei tempi e alle nuove scoperte della scienza, i concetti informativi della dottrina e giurisprudenza italiana, che in questo argomento è stata maestra alle altre genti.

E sono lieto eziandio, che l'onorevole relatore dell'Ufficio centrale fin dagli inizi della dotta sua relazione si affretti a dichiarare che il presente disegno di legge non mira a modificare in qualsiasi guisa l'organismo giuridico delle acque pubbliche, nè i rapporti che in proposito debbono intercedere fra lo Stato ed i privati. Egli infatti scrive molto giustamente a pag. 3 della sua relazione:

« Innanzi tutto sbarazziamo il terreno della questione giuridica, constatando sin d'ora che questo disegno di legge non ha carattere organico. Esso non muta l'essenza legale dei poteri e delle proprietà rispettive; non introduce nuove definizioni; non si sostituisce a diritti acquisiti; riconosce i titoli legittimi. Lascia intatto, in una parola, l'organismo delle acque pubbliche, riferendosi per ciò alle leggi comuni ».

Io prendo volentieri atto di questa dichiarazione del relatore, conforme del resto a quelle contenute nelle relazioni ministeriali, ma siccome lo stesso relatore più innanzi viene a discutere la questione dei poteri dello Stato sulle acque pubbliche, e a riconoscere al medesimo come un diritto di privilegio e di riserva su queste acque pubbliche per certi speciali servizi di interesse generale a parlare perfino di proprietà spettante allo Stato sulle acque stesse con preferenza sui privati, così io mi permetto di chiedergli qualche chiarimento in proposito, acciò non possa restare alcun dubbio nel concetto riformatore del presente disegno di legge, che a mio avviso, lo ripeto, non si propone e non si deve proporre di inaugurare un nuovo diritto circa il regime delle acque pubbliche, ma quello soltanto di continuare e svolgere una tradizione e giurisprudenza, che è veramente nostra.

Infatti il relatore alla pag. 4 dice:

« Il punto capitale di diritto sta nell'affermazione che la podestà dello Stato sulle acque pubbliche è ineccepibile; punto, sul quale, lo ripetiamo, noi conveniamo pienamente nei concetti svolti dalle Commissioni ministeriali ».

Fin qui non ho nulla ad osservare in quanto che il relatore non dica ancora in che consista

questa potestà ineccepibile; ma il dubbio comincia a sorgere allora che più innanzi a pagina 7 egli scrive:

« Fermiamoci invece ad esaminare il metodo propostoci dal Ministero, il quale scioglie la controversia autorizzando il ministro dei lavori pubblici a riservare le forze idrauliche, che si suppone possano un giorno occorrere per servizio pubblico, sottraendole alla concorrenza privata; ben inteso, circondando il provvedimento di cautele e di pareri di uffici competenti.

« Questo metodo ci sembra il solo pratico ed attuabile nel nostro paese, ed in massima crediamo conveniente accettarlo, una volta che sia ritenuto equo il principio, come noi pure giudichiamo, che lo Stato non si abbia a spogliare di una proprietà preziosa prima di assicurarsi ch'essa non debba diventare indispensabile per l'esercizio di servizi pubblici di importanza superiore a qualsiasi altro, com'è, ad esempio, il servizio ferroviario ».

Io credo che qui la parola sia forse corsa oltre il pensiero del relatore, e che egli non abbia punto inteso di attribuire allo Stato un vero diritto di proprietà sulle acque pubbliche; poichè, se così fosse, egli verrebbe a trasformare il concetto dei beni del demanio pubblico, che nelle moderne legislazioni furono con gran cura distinti dai beni patrimoniali dello Stato.

Certo non fu poca la difficoltà nel far questa distinzione, in quanto che durante l'Evo di mezzo la proprietà fu considerata in certo modo come fonte di sovranità e viceversa, e quindi i due concetti di proprietà e di sovranità si vennero confondendo insieme per modo, che il feudatario prima e poi anche il sovrano di origine feudale si riguardavano come veri proprietari anche dei beni, il cui uso e destinazione erano riservati al pubblico. Ciò però non tolse che più tardi nel formarsi dello Stato moderno uno dei primi sforzi dei giureconsulti, che prepararono il Codice Napoleonico, sia stato quello di richiamare in vita i concetti della giurisprudenza romana e di distinguere così i beni del demanio pubblico, che solo appartengono allo Stato, quale rappresentante della collettività dei cittadini, da quelli che ne costituiscono il patrimonio.

Mi basta perciò di citare un solo autore, il G. B. Froudhon, la cui autorità in tema di de-

manio pubblico e di proprietà privata può stare a pari con quella del Pothier e del Domat nelle altre parti della legislazione civile. Egli nel suo classico trattato sul *domaine public*, e nell'altro postumo *domaine et propriété* (n. 816) insiste sul concetto che il demanio pubblico abbraccia le cose ed i beni, che dovendo per loro natura servire all'uso di tutti od essendo destinati alla difesa di tutti non possono appartenere privatamente ed esclusivamente ad alcuno. Egli poi aggiunge che sopra questi beni l'autorità pubblica esercita soltanto poteri di polizia e di amministrazione, e deplora (n. 821) che vi siano ancora degli scrittori, che commettono in proposito una confusione, che si rannoda al linguaggio adoperato allorchè i Re si riputavano proprietari anche dei beni del demanio pubblico; mentre di questi invece lo Stato moderno, anzichè proprietario, si reputa moderatore ed amministratore sovrano nell'intento di evitare i conflitti degli interessi privati cogli interessi generali.

Or bene, onorevoli colleghi, è appunto questo concetto, che fu di così lunga e laboriosa formazione nel diritto moderno, che ha sempre informato la dottrina italiana per ciò che si riferisce alle acque pubbliche.

Non può qui essere il caso di particolari citazioni; mi basterà di invocare la grande autorità del Romagnosi, citato anche dal compianto senatore Brioschi relatore della legge del 1884; il quale nel trattato sulla *condotta delle acque* dedica tutto il capitolo VIII a delineare il concetto di *acque pubbliche*. Ivi egli lamenta che le *acque pubbliche* siano talvolta da volgari giureconsulti confuse colle *acque demaniali e patrimoniali*, dicendo (§ 92) che sono *acque pubbliche* quelle che per loro destinazione e pel loro uso non appartengono ad alcuno, ma sono destinate e consacrate a tutti quelli, che compongono un dato pubblico, donde la conseguenza che la *pubblicità* e i suoi privilegi sono annessi piuttosto al loro uso e alla loro destinazione, anzichè alle persone a cui appartengono. Egli anzi va più oltre, e al § 105 della stessa opera osserva molto sapientemente, che sebbene le acque pubbliche di un fiume o torrente, tanto più se navigabile ed atto al trasporto, debbano ritenersi formar parte del demanio pubblico, tuttavia la destinazione e l'uso pubblico non deve ritenersi

così *assorbente* da non permettere anche un privato commercio delle medesime, purché il medesimo non pregiudichi in alcun modo all'uso pubblico e si riferisca a quella massa ulteriore e sovrabbondante delle acque che possa eccedere ciò che è necessario al servizio del pubblico; donde egli deduce la possibilità di acquisto e in certi confini anche l'acquisto per prescrizione di un diritto privato di presa e di derivazione d'acqua, sempre però nei confini sovraaccennati.

Questo concetto, così maestrevolmente svolto dal Romagnosi, fu poi accolto dal giureconsulto novarese Giacomo Giovanetti, che un ministro francese nella prefazione da lui apposta alla relazione preparata dal Giovanetti per la Francia sul regime delle acque pubblicata a cura del governo di Francia (*Du régime des eaux et particulièrement de celles qui servent à l'irrigation*, Paris, Imprimerie Royale, 1844) ci descrive come l'ispiratore non solo della legislazione Albertina in tema di acque, ma di quella di molti Stati d'Europa. Egli infatti scrive: « L'Allemagne et le Gouvernement russe, désirant d'établir la législation spéciale la plus parfaite, s'étaient adressés à lui (Giovanetti), demandant à son habileté reconnue et à son amour du progrès et du bien, des projets des codes des eaux. De toutes parts, on réclamait sans cesse ses avis, et les conclusions de ses plaidoyers devenaient presque toujours décisions sans appel et règles admises par les tribunaux. J'appris surtout combien avait été grande la part prise par lui à la rédaction de ce qui dans l'excellent Code Albertin réglemente la matière des eaux ».

Orbene, questo illustro giureconsulto, che aveva comune coi giureconsulti romani l'attitudine a colpire nel vivo le questioni giuridiche e a condensarne la risoluzione in pochissime parole, riuscì a riassumere in una relazione non lunga tutto il regime delle acque pubbliche e private, dimostrando che, a differenza di quanto stabiliva il Codice Napoleone, era opportuno di racchiudere fra le acque pubbliche non solo quelle dei fiumi e torrenti navigabili ed atti al trasporto, ma quelle in genere di tutti i fiumi e torrenti, come fece appunto il Codice Albertino in ciò seguito dal Codice civile italiano (art. 427). Egli però osservava che estendendo così il concetto delle acque pubbliche conveniva

attenersi al concetto della giurisprudenza romana, che dichiarava pubblici i fiumi navigabili e quelli che li rendevano tali non nell'intento di attribuire un patrimonio allo Stato, ma bensì in quello di porgere allo Stato il mezzo di garantire la navigazione, le comunicazioni ed i trasporti e lasciando nel resto un libero svolgimento al principio così fecondo della proprietà privata.

« La raison intime », scrive infatti il Giovanetti (op. cit. pag. 65), « d'où découle ce système apparait d'elle-même au premier coup d'œil. Il n'y a aucune nécessité, il y aurait beaucoup d'inconvénients à réserver au domaine public plus que l'usage des eaux pour la navigation et le flottage. Ce n'est pas un patrimoine que l'on doit accorder à la communauté; ce qu'il faut, c'est soustraire à la propriété privée tout ce qui, naturellement, est destiné à l'avantage commun, tout ce qui favorise les communications individuelles et commerciales et, par là, le développement de la société et sa marche vers la perfection à laquelle nous a appelés le créateur. Mais, hors de ses limites, il est dans l'intérêt évident de la société elle-même de laisser agir librement le principe si fécond de la propriété privée ».

Di qui egli poi deduce col Romagnosi, che l'uso e la destinazione pubblica di tali acque non può essere così assorbente da impedire che anche i privati se ne possano valere ed acquistare dei diritti di presa per quella parte però che non possa pregiudicare in qualsiasi modo il servizio pubblico (pag. 66). Così pure nell'intento di esporre meglio le idee dei giureconsulti romani egli dice che nel disporre di queste acque pubbliche deve anche aver riguardo a quegli interessi delle regioni vicine, che per essere meno estesi, sono però anche sempre interessi collettivi, che debbono essere rispettati, in quanto che fu il rispetto a tali diritti che condusse la nostra agricoltura idraulica a quel grado di prosperità che faceva l'ammirazione degli stranieri (pag. 73).

Per tal modo egli seguendo a filo di logica i concetti ispiratori della giurisprudenza romana finisce per giungere a questa conclusione, che non so trattenermi dal riportare testualmente:

« Le législateur doit donc réserver à l'État tout fleuve, rivière ou torrent, comme il a été fait

chez nous, et l'administration publique pourra régler les concessions de la manière plus favorable au progrès de l'irrigation; elle pourra imposer des obligations et des conditions, soit dans l'intérêt public, soit dans l'intérêt collectif de toute une contrée ou de plusieurs voisins; elle pourra en tirer enfin un bon parti pour le trésor national, tout en restant dans les termes d'une modération judicieuse » (pagina 73).

« Il me paraît que ce système n'est que le développement légitime et naturel du système romain, seulement plus conforme aux exigences de notre civilisation, à la loi de la société et au progrès de la culture hydraulique. C'est le développement, que les jurisconsultes mêmes de l'ancienne Rome auraient donné à leur principe de justice et d'équité, s'ils avaient connu aussi bien que nous la puissance fertilisante de l'eau ». (pag. 82).

Dopo ciò io non intendo proseguire più oltre, perchè temerei di abusare della benevolenza del Senato. A me basta di aver messo in evidenza il concetto informatore della dottrina italiana sul regime delle acque pubbliche dai giureconsulti romani sino a noi e di aver provato che i principi di equità e di giustizia, a cui esso si informa sono tali da potersi applicare anche oggi, malgrado i nuovi progressi che vennero operandosi per opera delle scienze sull'utilizzazione dell'acqua non solo come forza fertilizzante, ma anche come forza motrice trasportabile a grandi distanze. Quei principi di equità e di giustizia che hanno servito ai giureconsulti romani, allorchè essi scorgevano soprattutto nell'acqua il mezzo per sovvenire ai bisogni delle popolazioni e delle città e un mezzo di navigazione e di trasporti poterono servire allorchè nell'acqua si ravvisò la maggior potenza fertilizzante e la maggior ricchezza dell'agricoltura, e non cessano di essere applicabili anche ora che le scoperte scientifiche, a cui ha grandemente cooperato un nostro compianto collega, Galileo Ferraris, sono giunte a trasformare l'acqua anche in una forza motrice trasportabile a distanze già notevoli attualmente e che possono farsi anche maggiori col tempo.

Anche in questa mutata condizione di cose lo Stato, supremo moderatore degli interessi generali, non può considerarsi come proprietario diretto delle acque pubbliche, nè può seque-

strarle a suo esclusivo beneficio, anche per un servizio importantissimo, quale sarebbe il servizio ferroviario. Esso, anzichè vero proprietario, è sempre il rappresentante della collettività dei cittadini e quindi deve anche oggi, nell'accordare e nel regolare le concessioni delle acque pubbliche, anche ad uso di forza motrice, avere il debito riguardo ai diritti acquisiti dai privati ed agli interessi di quegli enti collettivi e di quelle regioni, di cui queste acque costituiscono come una naturale ricchezza che deve andare anche a beneficio delle loro popolazioni. Certo esso deve tener conto dei nuovi progressi possibili nel campo dell'industria, ma non deve per ciò dimenticare affatto gli interessi igienici ed agricoli delle popolazioni, nè sacrificare alla grande industria dagli ingenti capitali, la piccola e modesta industria delle valli alpine, dove nascono i fiumi ed i torrenti che generano la forza stessa.

Nè intesi con ciò di fare delle osservazioni di carattere puramente dottrinale, ma bensì di provocare delle dichiarazioni esplicite circa il concetto informatore della presente legge.

Ciò mi parve tanto più indispensabile in quanto che è questo concetto informatore, che, al pari del sangue nei vari organi del corpo, deve scorrere e penetrare in tutte le singole disposizioni del disegno di legge che ci sta dinanzi, e porgerci così il criterio per apprezzare ed interpretare alcune disposizioni particolari del medesimo.

Tali sarebbero, ad esempio, le disposizioni che tendono a ripartire fra l'autorità centrale ed il prefetto le concessioni delle derivazioni: tale quella che si riferisce alle sub-concessioni che possono essere lasciate ai municipi; tali le disposizioni che riguardano il sistema della preferenza da darsi a quei concessionari che offrono un maggior canone, ed alla gara fra le domande concorrenti, che l'Ufficio centrale vorrebbe introdurre a questo proposito; tali quelle circa il canone fisso o variabile da stabilirsi per il cavallo dinamico di forza; tali infine quelle che possono essere suggerite dagli opportuni riguardi che debbono aversi alla utilizzazione dell'acqua e della forza sul sito a profitto delle popolazioni del luogo, in cui l'acqua e la forza stessa sono generate.

Queste son tutte questioni, che dipendono dal concetto generale, ed è questo il motivo per cui ho creduto di domandare qualche schiar-

mento a questo proposito, in quanto che sarebbe pericoloso che nel momento, in cui s' inizia un' importantissima legislazione, non si partisse da un concetto ben chiaro del diritto che possa spettare allo Stato sulle acque pubbliche e che questo diritto venisse quasi a confondersi colle proprietà patrimoniali dello Stato.

Io credo che anche in questa parte ciò che noi possiamo far di meglio stia nel continuare e nello svolgere a seconda delle nuove esigenze e mutate condizioni dei tempi, quella tradizione, che ci ha condotto a buoni risultati nel sistema delle irrigazioni e che ci condurrà eziandio a buone ed importanti applicazioni nel sistema del trasporto della forza. Certo noi dobbiamo inchinarci al diritto sovrano dello Stato, rappresentante della collettività, che è il solo che valga a coordinare e contemperare i particolari interessi talvolta lottanti fra di loro, ma ciò non toglie che debbasi anche tenere il debito conto dei diritti, che possono appartenere alle provincie, alle comunità in cui questa forza viene generata, i cui interessi hanno pure un carattere collettivo e generale.

Noi non possiamo dimenticare che lo Stato non si formò di un tratto, ma venne svolgendosi gradatamente, armonizzando in un' unità più vasta, le gradazioni intermedie dell' aggregazione sociale.

Non aggiungo più altro, perchè ritengo che le osservazioni di carattere più minuto e particolare troveranno il loro luogo più adatto nella discussione degli articoli.

Per ora mi basta di aver posto in chiaro che i principi di equità e di giustizia che hanno informato sempre le nostre dottrine sulla ragione civile delle acque pubbliche e private, anzichè essere immobili e stazionarii, scaturiscono invece dalla stessa realtà dei fatti sociali e quindi non cessano di essere applicabili neppure oggi in cui certe scoperte della scienza sulla trasformazione e sul trasporto della forza hanno resa l'acqua pressochè emula del vapore.

**PRESIDENTE.** Ha facoltà di parlare il senatore Gadda.

**GADDA.** Ho domandata la parola quando ho sentito alcune considerazioni fatte dal nostro collega Ferraris relativamente alla pratica attuazione di questo progetto di legge.

Teoricamente divido perfettamente le opinioni svolte dal senatore Carle e dal senatore Fer-

raris e credo anch'io che noi faremmo molto bene a seguire la tradizione della nostra legislazione e della pratica che abbiamo.

Sono tradizioni onorevolissime e che hanno dato in varie parti d'Italia frutti preclari - ed hanno base sopra una dottrina speciale del regime delle acque, che forma una gloria della nostra giurisprudenza italiana.

Ora improvvisamente emerse questo concetto nuovo, larghissimo, secondo del trasporto delle forze idrauliche.

Questo però non modifica per nulla le nostre teorie che trovano anche nel nuovo campo la loro perfetta applicazione.

Mi pare che in questo concetto dovrebbe essere d'accordo l'intero Senato.

Mi sia permesso di scendere all'esame del progetto concreto, poichè la teoria nessuno di noi mette in dubbio: nessuno confonde il concetto del demanio pubblico, a cui appartengono le acque pubbliche delle quali ci occupiamo, coi demani patrimoniali che costituiscono una proprietà dello Stato, e che hanno i caratteri di tutte le proprietà private a cui deve applicarsi il diritto comune.

È bene che rimanga chiaro che nei principi fondamentali non vi ha dissenso.

Entrando nell'esame concreto della legge, mi fermo ad una considerazione del senatore Ferraris che ha molta importanza pratica, e questa è che nel progetto di legge (sia quello presentato dal Governo, sia quello modificato dall'Ufficio centrale) vi sono tali dettagli di procedura, tali modalità di istruttoria da rendere il progetto complicato e confuso.

Effettivamente il progetto di legge dovrebbe fissare quei principi che formano la base di ciò che la legge vuol prescrivere, ed il fine che essa si propone. Ora noi con questa legge vogliamo sia riconosciuto nello Stato il diritto di concedere l'uso di acque pubbliche, per fini di igiene, e per scopi industriali ed agricoli; vogliamo stabilire in che misura queste concessioni debbono dare allo Stato un corrispettivo, stabilire anche le condizioni a cui le concessioni dell'uso di acque pubbliche debbano vincolarsi: stabilire anche la durata di tali concessioni, delle loro rinnovazioni, fissare insomma tutto ciò che determina i diritti del concedente, e gli obblighi del concessionario.

Questi sono i principi che debbono fissarsi per legge.

Ma in quale modo dovrà farsi la domanda di concessione, quale sarà la istruttoria che tale domanda dovrà percorrere; quale forma dovrà avere il decreto di concessione; come si potrà reclamare contro il rifiuto della domanda; quale procedura dovrà seguire tale ricorso; come gli interessati ed il pubblico dovranno rendersi edotti della natura ed importanza della domanda; ove dovrà farsi la pubblicazione; quanto tempo dovrà questa durare; insomma tutto ciò che si riferisce alla materialità della esecuzione, non deve inserirsi nella legge, ma deve rimettersi al regolamento, che la legge darà facoltà di fare al Governo.

Inserire nella legge la parte esecutiva rende la legge oscura, e non può avere altro scopo che di diminuire la responsabilità del Governo che nella parte esecutiva deve avere mano libera, e sentire il coraggio e il dovere di prendere risoluzioni, e togliere le difficoltà che lo svolgersi degli affari incontra. Si tratta di procedere innanzi, e non di mettersi al coperto dietro formalità, che, determinate per legge, riescono obbligatorie e altrettanto vessatorie.

Nel caso attuale riconosco perfettamente che tutte le proposte regolamentari sono suggerite dal desiderio di far bene, dal desiderio che non avvengano soprusi, ed ingiustizie, e togliere di mezzo gli intrighi, dei quali si vede che il Governo ha già avuta una dolorosa esperienza. Si vede che le proposte di dettaglio sono ispirate da questo nobile concetto, ma non sono opportune.

Le disposizioni per la tutela dell'esercizio della amministrazione devono essere prese dal Governo; ed io sono perfettamente d'accordo col collega Ferraris. Noi dobbiamo avere fiducia nelle nostre istituzioni! Allora faremo dei passi sicuri; ma se noi dubitiamo sempre di noi stessi, se andiamo a creare tutti questi incagli di procedimento, noi otterremo soltanto di protrarre all'infinito le procedure, e di renderle accessibili appena a quelli che potranno spendere, e forse a coloro che nel ritardo mirano alla ricerca di fare cessione della concessione a scopo di lucro. L'interesse generale vero delle popolazioni, è che le concessioni delle forze idrauliche abbiano luogo, e quindi che la legge non crei delle difficoltà.

E quando dico interesse generale s'intende che l'interesse industriale è di primissimo ordine, perchè diffonde il lavoro, che è la fonte vera della prosperità delle popolazioni: e il mezzo reale di redimere il popolo. A me pare che sia un difetto del progetto attuale l'aver complicato le disposizioni di legge con disposizioni regolamentari. Devo anche far considerare che queste formalità regolamentari noi dovremo modificarle, perchè sono necessariamente variabili secondo i bisogni, secondo le località, secondo le trasformazioni delle industrie, che esigeranno cautele diverse.

Noi siamo in un periodo di tale progresso nelle scienze e nella loro applicazione, che il tenervi dietro colle pratiche esecuzioni è per sé un'impresa difficile e mobilissima. Se tutte le occorrenti modificazioni si dovessero fare per legge, noi avremmo messo lo Stato nella impotenza di dare esecuzione al concetto legislativo e contrastato lo scopo della legge.

È forza quindi che tutto ciò che si riferisce alla materiale esecuzione sia determinato nel regolamento.

Questo progetto, a mio avviso, dovrebbe essere perciò semplificato, togliendone tutta quella parte, che riguarda la procedura istruttoria ed esecutiva, e che diminuisce la responsabilità del Governo, imprimendo quasi un'apparenza di sfiducia preventiva nelle nostre amministrazioni. Onde, riservandomi di tornare sull'argomento nella discussione degli articoli, pregherei intanto la Commissione e il Governo a dirmi, se nei concetti di ordine generale che ho esposto essi convengano. Se sì, il progetto di legge potrà andare più diritto al suo fine; poichè tutti desideriamo che il fine che il progetto si propone sia raggiunto, e diamo sentito plauso al ministro che lo propone e lo sostiene.

ADAMOLI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ADAMOLI, *relatore*. Mi rallegro nel vedere che gli oratori, i quali hanno parlato nella discussione generale, sono tutti concordi nel trovare che questo progetto reca vantaggio al paese, e che tutti lo approvano in massima, salvo qualche eccezione. E questo è già un gran passo.

Per quanto riguarda la questione giuridica del regime delle acque, parmi che il senatore Carle non abbia fatto alcuna eccezione. Egli conviene in questo, che il progetto di legge la-

scia il regime delle acque quale è attualmente. E, se noi volissimo disaminare questo regime, non faremmo che ripetere la discussione già fatta nel 1881 e 1884, durata tanti giorni alla Camera dei deputati e al Senato, senza in fondo cambiare le condizioni delle cose.

Il senatore Carle invece espresse il desiderio che noi dichiarassimo, che cosa crediamo che sia lo *ius imperii* dello Stato sulle acque pubbliche.

Ora credo che questo *ius imperii* sia una cosa molto vaga e sia stato interpretato in modo diverso. Nel nostro Codice non vi è un'interpretazione assoluta di esso, per cui dobbiamo ricorrere a quella che le varie scuole danno a questo *ius imperii*, che è vastissima. Ricorderà il senatore Carle che il Magliani, uno dei migliori uomini nostri nel giudicare di queste cose dichiarava che le varie scuole si estendevano da quella che dava quasi sì assoluta proprietà allo Stato i beni demaniali, e quindi le acque pubbliche, a quelle altre che ritenevano che questo *ius imperii* non fosse altro che una tutela, ma molto vaga dello Stato, e che alla prima domanda di concessione da parte di un privato lo Stato non dovesse negarla.

Però il Magliani, come avrà letto l'onorevole Carle nel resoconto della discussione fatta in quell'epoca alla Camera dei deputati, e fu una delle discussioni più profonde e serie su tale argomento, aderisce più tosto al concetto della scuola moderna, secondo la quale lo Stato amministratore di questo bene può disporre nel miglior modo nell'interesse della collettività facendo nello stesso tempo il vantaggio del privato, e non ledendo l'interesse dei terzi. Questa mi pare che sia l'opinione generalmente accettata per l'interpretazione di questo *ius imperii*.

E quindi noi abbiamo accettato che lo Stato, amministratore di questi beni demaniali, esercitasse i suoi diritti nel modo che ci parve più conforme alla massima generale moderna, che si debba fare cioè il bene della collettività.

Ora ci siamo ispirati a questo principio, ed effettivamente tutte le proposte che noi abbiamo fatte non si scostarono da questo ordine d'idee, cioè dalla interpretazione del *ius imperii* che è data dalla scuola moderna.

Il canone proporzionale al valore lo abbiamo già nella legge del 1865 presentata dai ministri

Lanza e Jacini; in quanto alla facoltà di trattenere le forze quando lo Stato lo creda conveniente per il miglior bene della collettività, non credo che ciò sia in discordia con le norme del diritto moderno.

Se il senatore Carle ci dimostrerà che a queste norme abbiamo trasgredito, potremo accettare le sue proposte, se queste provvederanno meglio all'interesse della collettività.

Se poi si dovesse fare una questione di diritto più estesa, allora al posto dei proponenti, ministri dei lavori pubblici e delle finanze, dovremo vedere il ministro guardasigilli e specialmente a questo posto non dovrebbe stare un modesto ingegnere, ma uno dei campioni della giurisprudenza italiana, dei quali il Senato abbonda.

Questo progetto di legge lo abbiamo accettato come una proposta di modificazioni alle modalità delle concessioni di acque pubbliche; non come una proposta di modificazioni radicali al regime delle acque.

Poichè la legge del 1884 non si adattava più al nuovo ordine di cose, con questo progetto di legge si viene a stabilire: « D'ora innanzi si daranno le concessioni in questo e in quest'altro modo ».

Non si tratta che di modalità, e perciò siamo qui a rispondere; ma se volete entrare in questioni altamente giuridiche, che riguardano il regime delle acque, chiamiamo qui il nostro guardasigilli e discutete con lui, perchè si tratterebbe di modificare la legge comune.

Detto questo in generale, avrei da rispondere qualche cosa al nostro decano, onorevole senatore Ferraris. Egli ha fatto una osservazione relativa al trentennio. Ora noi abbiamo dinanzi la legge del 1884, la quale proponeva che ogni trentennio il concessionario avesse il diritto di aver rinnovata la concessione.

Ciò era ben più di quello che ora noi proponiamo. Noi proponiamo che dopo il primo trentennio si conceda anche il secondo. Credo che non ci sia bisogno di discutere lungamente su questo, perchè tutti qui conoscono abbastanza le condizioni delle industrie, per sapere che è ben difficile che, data l'alea della riuscita, una industria in 30 anni sia ammortizzata. Ci vorrebbero per lo meno 60 anni. Noi abbiamo creduto di andare al di là di quel che proponeva



il Ministero, e portare questo termine, in certi casi, a 70 anni.

In Inghilterra ordinariamente queste concessioni sono fatte per 99 anni. Dunque noi abbiamo creduto di rimanere in una media. Gli ingegneri di Torino proponevano 50 anni, ed ancora adesso ritengono che dopo 50 anni si possa ritenere ammortizzata l'industria. Ebbene, siccome l'intenzione dell'Ufficio centrale, che io credo sia condivisa da tutto il Senato, è di favorire in tutti i modi possibili l'industria italiana, di favorirla per quanto è possibile, senza offendere naturalmente l'interesse generale; noi abbiamo creduto, dopo avere interrogato gli industriali, di metterci d'accordo con gli Uffici del Senato ed abbiamo giudicato che 70 anni fosse una media giusta per l'ammortizzazione.

Dopo questi settant'anni ritorna allo Stato naturalmente la derivazione.

L'onor. Ferraris dice: badate che il Codice ammette solo trent'anni.

Va bene, ma qui si tratta di questioni tecniche e non di questioni giuridiche. È da vedere se in trent'anni si possa ammortizzare sì o no; e siccome facciamo qui una legge speciale, in essa introduciamo le condizioni che crediamo sieno le migliori per lo Stato e per gli industriali.

Quanto alla forma, il senatore Ferraris dice che dovevamo adottare quella proposta dall'articolo 615. Io veramente credo che la forma adottata nel nostro progetto di legge sia la migliore per quanto riguarda le concessioni; per la parte giuridica abbiamo mantenuto tutto quello che già esisteva nella legge del 1884, appunto perchè non volevamo che il nostro progetto avesse neppure lontanamente l'aria di toccare la sostanza del regime delle acque. Ora io credo che sia utile di conservare anche la dicitura della legge del 1884, che in fondo non può far danno.

Se poi questa dicitura non convenisse, si potrebbe modificarla.

Quanto poi ha osservato il senatore Gadda, certo impressiona. Lo stesso Ufficio centrale avrebbe amato poter dare delle norme generali, raccogliendole in pochissimi articoli, lasciando al Governo la responsabilità dell'applicazione di esse in via regolamentare.

Ma bisogna considerare che i ministri passano.

Speriamo che l'attuale ministro dei lavori pubblici abbia tempo da poter applicare questo progetto di legge lunghissimamente. Ma egli è al potere da poco tempo e credo che esso già abbia idee diverse dal ministro dei lavori pubblici precedente.

Non sappiamo se altri, chi verrà dopo (e spero dopo molto tempo) lo seguirà nello stesso indirizzo.

Ora un Istituto come quello delle derivazioni bisogna che abbia una certa stabilità che sia invariabile e che una volta stabilite le norme queste siano mantenute.

Perchè siano osservate queste norme non c'è altro mezzo che stabilirle per legge. Riduciamole pure al minimo possibile; ma le norme principali, quelle che ci dicono in qual modo e sotto quali forme debbono essere date le concessioni bisogna pure che ci siano, e in modo che non possano essere variate da un momento all'altro, altrimenti ne verrebbe un danno gravissimo agli industriali, poichè dà una disparità di trattamento.

Per quanto avessimo il desiderio di semplificare, io credo, che dovendo seguire purtroppo questo sistema italiano nostro, che è quello di particolareggiare bene le cose, abbiamo dovuto seguire lo schema del progetto di legge che è stato presentato dal Ministero e di accordo con lui abbiamo fatto delle modificazioni. Però, se il senatore Gadda, durante la discussione degli articoli, farà delle proposte di maggiore semplificazione, l'Ufficio centrale è dispostissimo a discuterle ed accettarle, qualora le crederà opportune. Sarà tanto di meglio, perchè l'importanza di questo progetto di legge è tale che riconosciamo anche noi che uno studio anche prolungato non può che giovare. Io credo di aver risposto in massima a quanto dissero gli oratori che hanno parlato nella discussione generale; ma, nel riservarmi di rispondere ancora nella discussione degli articoli, faccio loro i ringraziamenti dell'Ufficio centrale, perchè vediamo che questo progetto di legge è per giungere sollecitamente in porto.

LACAVA, *ministro dei lavori pubblici*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

LACAVA, *ministro dei lavori pubblici*. Farò brevissime osservazioni.



Anzitutto mi preme di ringraziare tanto a nome mio quanto a nome dei miei colleghi l'onor. relatore per la splendida ed importante relazione, la quale si può dire essere una vera monografia sulle derivazioni delle acque, e lo ringrazio inoltre delle parole testè dette in difesa della legge. In generale, come il Senato ha osservato, i senatori Ferraris, Carle e Gadda, che hanno parlato, hanno accettato il concetto informatore della legge e solamente hanno fatto alcune osservazioni che troveranno la loro sede nella discussione degli articoli, in occasione della quale io mi riservo di rispondere più particolarmente.

Mi preme intanto rilevare che, se la legge del 1884 segnò un grande progresso su quella del 1865, anche la legge del 1884 dopo quindici anni di esperienza è divenuta non più rispondente in tutto ai bisogni crescenti dell'uso e derivazione delle acque pubbliche, non ostante l'applicazione del regolamento del 1893 che cercò di riparare ai vari difetti di essa. I progressi che ha fatto la scienza idraulica sono tali che tanto la legge del 1884 quanto il regolamento del 1893 sono oramai insufficienti e lasciano molto a desiderare, ed ecco la necessità di questo progetto di legge, il quale, onorevole Gadda, è un vero gran passo di fronte all'attuale insufficiente stato di cose.

Infatti se l'onor. Gadda, che è così competente nella materia, mette in relazione la legge dell'84 ed il regolamento del 1893 col progetto che stiamo discutendo, vedrà che molte pratiche, molte formalità dell'istruttoria sono state eliminate.

Egli è vero che anche in questo progetto di legge si tien conto e si ricorre ad alcuni corpi consultivi, ma il senatore Gadda mi insegna che in materia tecnica, e di concessioni specialmente, bisogna che qualunque ministro si circondi di speciali garanzie. Altrimenti avverrebbe quello che testè ha detto con molta precisione il relatore: ciascun ministro potrebbe tenere ed applicare criteri diversi dei suoi predecessori.

Ecco la ragione per cui è sempre necessario l'avviso ed i pareri di alcune Commissioni e corpi consultivi.

Del resto nella discussione degli articoli che riguardano specialmente questi corpi consultivi

e le relative istruttorie, se il senatore Gadda proporrà degli emendamenti accettabili non saranno certo nè il ministro nè l'Ufficio centrale che vorranno rifiutarli.

L'onor. Ferraris ha fatto parecchie osservazioni che, come ho detto, trovano campo nella discussione degli articoli. Ne rilevo per ora due soltanto. Alla prima ha già risposto l'onorevole relatore circa l'inalienabilità delle acque pubbliche. Infatti l'onor. Ferraris sa che la legge del 1884 perpetuava quasi la concessione delle acque pubbliche.

Il presente progetto, invece, non le perpetua perchè, dopo il trentennio, il Governo può concedere un secondo trentennio, quando non vi sia stato abuso per parte del concessionario.

Dopo i sessanta anni, la concessione avviene intieramente facoltativa e non vi è quella inalienabilità che il preopinante deplorava e che si trova invece nella legge del 1884.

L'altra osservazione che rilevo è quella dell'asserto difetto della responsabilità personale dei ministri.

Chechè egli pensi sull'efficacia della responsabilità ministeriale, sta il fatto che vi è per lo meno tutta la responsabilità morale, ma questa responsabilità morale è personale sempre del ministro ed è sempre meglio circondare questo dei consigli dei corpi consultivi anzi che lasciarlo in balia di sè stesso e della propria volontà. La sua responsabilità resta però sempre la stessa, ma nell'esercizio del suo potere il ministro è più cautelato.

L'onor. Carle ha portato nel Senato una grave questione, cioè quella che riguarda la differenza fra il patrimonio ed il demanio dello Stato.

Io non ho bisogno, dinanzi al Senato, di dilungarmi su questa questione poichè ognuno di voi me lo insegna: il demanio dello Stato è cosa diversa dalla proprietà dello Stato.

La proprietà dello Stato costituisce quelli che si dicono beni patrimoniali. Invece le acque sono fra i beni del demanio pubblico e quindi non da confondersi con la proprietà dello Stato.

E lo stesso relatore se nella sua relazione ha potuto usare la parola proprietà dello Stato io debbo certamente ritenere non l'abbia usata nel senso stretto della parola cioè che le acque

pubbliche sieno proprietà dello Stato e che invece abbia inteso dire che le acque pubbliche sono di proprietà dello Stato nel senso che sono di uso pubblico, ma non mai che siano beni patrimoniali. E non essendo beni patrimoniali, ma di dominio ed uso pubblico, ne segue che lo Stato non possa appropriarsele ma però deve servirsene per uso collettivo.

Si vedrà nella discussione di questo progetto di legge che lo Stato non usa delle acque pubbliche come proprietà dello Stato, ma ne fruisce come beni di uso pubblico, poichè egli non ne ha che l'alto dominio, come ha il dominio di tutte le cose che sono di uso pubblico, di uso collettivo.

Fatte queste osservazioni, a me non resta che pregare il Senato di voler passare alla discussione degli articoli.

Vi sono alcune proposte dell'Ufficio centrale che il Ministero non accetta; quando verremo alla discussione degli articoli il Ministero manifesterà la sua opinione; e spero che anche su questi punti potremo intenderci ed andare d'accordo con l'Ufficio centrale. Mi auguro quindi che questo disegno di legge, al quale il Ministero tiene tanto che sia recato in porto, avrà la sanzione del Senato.

CARLE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Nè ha facoltà.

CARLE. Ho chiesto di parlare per ringraziare il relatore dell'Ufficio centrale e l'onorevole ministro delle spiegazioni, che hanno avuto la cortesia di darmi.

Io non ho voluto qui suscitare questioni di alto diritto, ma ho voluto unicamente manifestare dei dubbi, che mi erano nati leggendo la relazione; inquantochè nella relazione dell'Ufficio centrale non si parla sempre di un *ius imperii*, ma qualche volta si parla di proprietà spettante allo Stato. Il relatore quindi vorrà perdonarmi, se, giurista, mi sono un poco arrestato di fronte a vocaboli ed espressioni da lui adoperate, che mi fecero sentire il bisogno di avere degli schiarimenti a proposito di un argomento così grave.

Del resto il relatore ha pure riconosciuto, che, limitandosi anche alla concezione di un semplice *ius imperii* spettante allo Stato sulle acque pubbliche, sono tuttavia così diverse le interpretazioni, che si possono dare e che si diedero a questo vocabolo, in importantissime discus-

sioni già svoltesi in questo e nell'altro ramo del Parlamento, che veniva certo ad essere opportuno e perfino indispensabile che si fissassero in qualche modo i limiti e la significazione di questo *ius imperii*.

Egli disse infatti, che talvolta si attribuisce al *ius imperii* un significato che viene pressochè ad accostarsi a quello di *proprietà*, mentre altre volte si ritiene che allo Stato solo appartenga un semplice potere moderatore e coordinatore dei vari interessi coll'interesse generale e collettivo.

Quindi è che io ho sentito il bisogno, di fronte a una incertezza così pericolosa nei concetti generali, di richiamare l'attenzione del Senato sul gravissimo argomento, per quanto non ignori che qui stanno insigni giureconsulti ai quali mi inchino riverente.

Siccome poi questa incertezza certamente esiste e non poteva essere tolta che tenendo dietro allo svolgersi della dottrina e giurisprudenza, così ho dovuto, non per amore di erudizione, ma per necessità, ricorrere a quelle fonti, più sicure ed incontestate, a cui, come sanno tutti, fu attinta la nostra legislazione in materia di acque pubbliche e private.

Il relatore ha poi osservato che io non sono entrato nelle questioni e disposizioni particolari, a cui si potevano riferire le mie osservazioni. Il motivo è stato che per ora noi siamo nella discussione generale, e quindi io dovevo limitarmi a cenni generali senza entrare in osservazioni particolari e minute, che per il momento sarebbero state forse inopportune, perchè avrebbero allungato il cammino e mi avrebbero costretto a ripetizioni.

Ringrazio poi l'onorevole ministro, il quale ha distinto nettamente fra le cose di dominio pubblico e i beni patrimoniali, e ha dichiarato così apertamente (cosa del resto di cui non si poteva dubitare) che le acque pubbliche, di cui si occupa il presente disegno di legge, costituendo beni del demanio destinati al pubblico uso, non potranno mai considerarsi come proprietà patrimoniale dello Stato, e che il suo intendimento non era stato quello di modificare il concetto dei poteri dello Stato sopra tali acque, ma di continuare e svolgere il concetto costantemente seguito dalla nostra dottrina e giurisprudenza.

Io desideravo appunto una dichiarazione di

questo genere, poichè, sebbene la risposta potesse essere desunta da un articolo del Codice civile, tuttavia la stessa intitolazione di beni del demanio pubblico, soventi non ben chiara negli stessi giureconsulti, poteva ancor dare luogo a molte incertezze di significazione, che dovevano essere tolte di fronte a un disegno di legge, di così grande importanza, come il presente.

Ringrazio infine il senatore Gadda di aver anche egli accettato ed accolto come indiscutibile la dottrina a cui si informavano le mie parole.

Dopo ciò, non posso che dichiararmi soddisfatto di aver potuto, malgrado la mia poca autorità nell'argomento, contribuire in qualche modo a formare un accordo circa il concetto dei poteri dello Stato sulle acque pubbliche, accordo che a mio avviso doveva essere un preliminare indispensabile per qualsiasi discussione sull'argomento.

PRESIDENTE. Non essendovi altri oratori iscritti e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passeremo alla discussione degli articoli, avvertendo che l'art. 1 del progetto che enumera le modificazioni che si apportano alla legge del 1884, sarà discusso dopo l'approvazione dei singoli articoli modificati, che leggo:

Art. 1.

Nessuno può derivare o far uso di acque pubbliche se non ne abbia un titolo legittimo, o se non ne ottenga una concessione dal Governo, la quale è assoggettata al pagamento di un canone e a tutte le altre condizioni stabilite con la presente legge.

LACAVALA, *ministro dei lavori pubblici*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

LACAVALA, *ministro dei lavori pubblici*. Come il Senato ha inteso, il progetto diceva: « nessuno può far uso di acque pubbliche », l'Ufficio centrale ha sostituito « nessuno può derivare o far uso di acque pubbliche ».

Credeva il Ministero che nelle parole far uso di acque pubbliche fosse compresa pure la loro derivazione, anche perchè questa dizione era in relazione coll'art. 1° della legge del 1884 e del Codice civile; ma io, mentre aderisco alla

proposta dell'Ufficio centrale, lo prego di accettare che l'articolo sia modificato così:

« Nessuno può derivare acque pubbliche o farne uso, se non ecc. ecc. ».

ADAMOLI, *relatore*. Accettiamo questa formola.

PRESIDENTE. Se nessuno domanda la parola, pongo ai voti l'articolo primo con la dizione proposta dal ministro.

Coloro che lo approvano sono pregati di alzarsi.

(Approvato).

Art. 1-bis. — Il concessionario di una derivazione può essere autorizzato col decreto d'investitura a costituire un Consorzio, oppure una Società civile o commerciale, per l'esercizio della sua concessione, purchè egli resti obbligato fino alla legale costituzione del Consorzio o Società, e purchè tale costituzione si faccia entro il termine improrogabile dal giorno in cui il decreto d'investitura è diventato esecutivo, di un anno, quando si tratti di derivazione inferiore ai mille cavalli, di due anni oltre il detto limite.

La cessione di una concessione di acque pubbliche a terzi, prima del completamento delle opere di derivazione, è subordinata all'approvazione dell'autorità concedente.

Completate le dette opere, il concessionario sarà sempre tenuto a notificare legalmente la cessione alla stessa autorità.

GADDA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

GADDA. In questo articolo si dice la cessione di una concessione di acqua pubblica ai terzi è subordinata all'approvazione del Ministero delle finanze, sentiti i ministri dei lavori pubblici e del commercio. Quando si parla dell'originaria concessione viene detto che è fatta dal Governo. Sarebbe meglio indicare quali Ministeri la devono fare. Poi, venendosi a parlare della « cessione a terzi » si dicesse che è subordinata all'approvazione dei Ministeri come la concessione.

PISA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PISA. Ho creduto di compiere un dovere e di interpretare nello stesso tempo anche la volontà dell'onor. relatore, chiedendo ai competenti le loro impressioni su questo progetto di legge. E sono lietissimo di portare all'Ufficio centrale

e all'onor. relatore l'elogio e la deferente riconoscenza di moltissimi industriali. Parlerò su questo articolo e forse su alcuni altri; ma la mia voce non sarà che l'eco di quella di persone assai più competenti di me in questa materia.

Ho premesso questa avvertenza anche per dare maggior valore all'elogio dovuto all'Ufficio centrale ed all'onor. relatore per la diligentissima relazione da lui stesa in argomento, ed ora entro nel merito.

In questo articolo 1-bis c'è un divario fra il parere dell'Ufficio centrale ed il progetto del Governo. Il Governo aveva fissato il termine improrogabile di sei mesi fra l'epoca in cui si ottiene la concessione e l'epoca in cui il concessionario è tenuto a formare una Società od un Consorzio per l'utilizzazione della derivazione ottenuta.

Il vostro Ufficio centrale ha creduto di cambiare la disposizione dell'articolo fissando invece il termine di un anno in certi casi, estensibile per altri a due anni.

Si è fatto qui osservare da persone competenti che con questo mutamento si potrebbe correre il rischio di facilitare ciò che, e Ministero ed Ufficio centrale d'accordo, tengono ad eliminare, cioè il pericolo degli incettatori, della speculazione pura e semplice, in opposizione alla domanda diretta di concessione da parte degli industriali.

Trovandosi troppo lungo il termine di due anni fissato come massimo dall'Ufficio centrale, si sottometterebbe perciò al giudizio dell'Ufficio centrale stesso la domanda se non sia più opportuno di graduare questo termine in proporzione della importanza della concessione, mantenendo il semestre della proposta ministeriale per le concessioni inferiori ai 500 cavalli di forza, e portando il massimo termine ad un anno per le concessioni di forze maggiori.

LACAVA, *ministro dei lavori pubblici*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LACAVA, *ministro dei lavori pubblici*. Era nelle intenzioni del Ministero di pregare l'Ufficio centrale di voler aderire appunto alla proposta che testè ha fatto il senatore Pisa; cioè che, per eliminare qualunque concetto di speculazione, si stabilisca il tempo di sei mesi per

quanto riguarda le derivazioni inferiori ai mille cavalli, e di un anno oltre il detto limite. Sarebbe una proposta conciliativa tra la prima redazione del progetto ministeriale e quella dell'Ufficio centrale.

Sarebbe pure eliminata ogni possibilità di quelle malsane speculazioni che questo progetto di legge cerca in ogni modo di allontanare.

ADAMOLI, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

ADAMOLI, *relatore*. L'Ufficio centrale non ha nessuna difficoltà ad accettare questa proposta. Però vuole almeno giustificare il perchè aveva proposto un anno per i 1000 cavalli dinamici od i due anni per oltre i 1000 cavalli. I corpi tecnici consultati avevano riconosciuto che ciò fosse una facilitazione. Ripeto, siccome la Commissione non cerca altro che di favorire l'industria, aveva accettato questa proposta, ma dal momento che ora si propone una restrizione da parte di un presidente di una Camera di commercio come quella di Milano, l'Ufficio centrale l'accetta ben volentieri, od accetta per lo meno la proposta del Ministero nella quale credo converrà anche il senatore Pisa.

Quanto alla proposta del senatore Gadda, noi avevamo detto « dell'autorità concedente ».

CARMINE, *ministro delle finanze*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CARMINE, *ministro delle finanze*. Il senatore Gadda rilevò che la dizione di questo articolo, nel disegno di legge ministeriale, discorda tra il primo e l'ultimo comma; poichè, mentre nel primo si dice che la concessione verrebbe fatta dal Governo, nell'ultimo comma si dispone che la cessione di essa dovrebbe essere riservata all'approvazione del Ministero delle finanze, sentito quello dei lavori pubblici e di agricoltura e commercio.

L'Ufficio centrale ha già riparato a questo inconveniente che si verificava realmente nel disegno di legge ministeriale, stabilendo che la cessione della concessione sia subordinata all'approvazione dell'autorità concedente. A me parrebbe però opportuno che si usasse una dizione più generica e si parlasse, in ogni caso, di Governo, senza accennare specialmente quali Ministeri siano competenti a questo. Mi pare che ciò corrisponda, anzi allo stesso ordine di idee svolte dal senatore Gadda nella discus-

sione generale, ove egli lamentava che il disegno di legge scendesse a troppi particolari, più adatti a stare nel regolamento. Crederei quindi opportuno che il primo comma rimanesse come è nel progetto e pregherei l'Ufficio centrale ad accettare che nel terzo comma, alle parole: « è subordinata all'approvazione dell'autorità concedente »; si sostituisse: « è subordinata all'approvazione del Governo »; ripetendo cioè la stessa frase, che è usata nel primo comma.

Vorrei pregare inoltre l'Ufficio centrale ad accogliere un'altra piccola modificazione a questo 3° comma, là dove si dice:

« La cessione di una concessione di acque pubbliche a terzi, prima del completamento delle opere di derivazione, è subordinata alla approvazione dell'autorità concedente ».

L'Ufficio centrale con questa disposizione vuole che la cessione debba avvenire prima del completamento delle opere di derivazione.

Lo scopo è, evidentemente, quello d'impedire gli accaparramenti, d'evitare che chi domanda una concessione lo faccia a solo scopo di speculazione, per cederla ad altri, senza una vera intenzione di usufruirla. Ora pare al mio collega dei lavori pubblici ed a me, che lo scopo prefissosi dall'Ufficio centrale sarebbe più facilmente e completamente raggiunto, quando alle parole: « prima del completamento delle opere di derivazione »; si sostituissero le parole: « prima della sua completa utilizzazione ».

ADAMOLI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ADAMOLI, *relatore*. La ragione per cui noi avevamo messo « autorità concedente » era perchè intendevamo che con la parola « Governo », messa nel primo articolo, si comprendesse tanto il Governo centrale quanto l'autorità delegata ai prefetti, poichè c'è un articolo che dà facoltà ai prefetti di concedere fino ai 200 cavalli.

Qui non dicevamo più « Governo », ma « autorità concedente », per non confondere l'autorità centrale con quella prefettizia.

Ecco la ragione della nostra redazione; se però il ministro desidera di fare l'accennata modificazione, non abbiamo nessuna difficoltà di accettarla e sostituire la parola « Governo ».

Quanto alla cessione di una concessione di acque pubbliche e dell'uso, noi chiediamo al Governo se si accontenterebbe dire: « prima del completamento delle opere di derivazione

e di trasformazione della forza », la quale dizione noi abbiamo usata anche negli altri articoli, perchè con essa rimanevamo nel nostro concetto, adottato in massima dall'Ufficio centrale, che cioè il Governo una volta che ha fatto la concessione di una derivazione e si è assicurato che questa è trasformata in forza effettiva, dovesse poi abbandonarla a se stessa per dare un po' di libertà di sviluppo a questa industria.

Questo è il concetto che io credo di avere sviluppato nella relazione, appunto perchè l'Ufficio centrale me ne aveva incaricato; ed è il concetto che aveva presieduto a tutti i nostri studi sull'istituto della derivazione delle acque.

Io pregherei proprio il Governo di accontentarsi di questa aggiunta della « trasformazione della forza », perchè con essa noi abbiamo la sicurezza che la derivazione debba essere trasformata.

Non è più la derivazione, ma sono le macchine che devono funzionare, quindi il Governo è tranquillo che la forza è utilizzata.

CARMINE, *ministro delle finanze*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

CARMINE, *ministro delle finanze*. Siamo perfettamente d'accordo. Lo scopo a cui mirava il Governo domandando la modificazione accennata era quello che ad esso fosse dato di seguire la concessione fino alla sua completa esplicazione.

Colla dicitura che ora propone il relatore lo scopo è raggiunto come con quella da noi proposta, e non abbiamo quindi alcuna difficoltà di accettarla.

ADAMOLI, *relatore*. Ringrazio il Governo di avere accettata con tanta cortesia la nostra proposta.

PRESIDENTE. La prima proposta del Governo è questa, che dove si tratta di fissare il termine di un anno, si dica di sei mesi, e dove si dice di due anni, si dica di un anno.

Il senatore Pisa fa qualche proposta in contrario?

PISA. La mia proposta è identica.

PRESIDENTE. Allora siamo tutti d'accordo.

La seconda proposta è questa: che là dove si dice: « prima del completamento delle opere di derivazione », si aggiunga: « e di trasformazione della forza ».

Questa proposta è dell'Ufficio centrale, ed è accettata dal Governo.

La terza proposta poi consiste in ciò che invece di dire: « autorità concedente », si dica: « Governo ».

VIGONI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VIGONI. La parola trasformazione non mi pare la più opportuna, e credo che sarebbe meglio usare la parola utilizzazione, poichè essa ha un significato più largo.

ADAMOLI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ADAMOLI, *relatore*. Il concetto dell'Ufficio centrale, nel quale pare che sia oramai entrato anche il Governo, è che la forza idraulica sia trasformata in forza utilizzabile immediatamente, ma non che si debba seguire la forza una volta che sia stata trasformata in forza utilizzabile, appunto perchè vogliamo lasciare una grande libertà all'industriale: una volta che ha trasformato la forza, l'adoperi come vuole.

È appunto per ciò che noi avevamo nella relazione sostituito alla parola « utilizzazione » la parola « trasformazione della forza », per ben determinare che volevamo che la forza fosse trasformata in forza utilizzabile, e non volevamo che il Governo seguisse pedestremente il risultato che questa forza dava, ma che ciò fosse dato all'iniziativa privata.

Una volta che tale trasformazione è messa sul mercato, può essere usata per filature di cotone, o per un'industria ferriera, o per illuminazione, o per trazione elettrica; e la parola « utilizzazione » lasciava un dubbio che abbiamo creduto bene di togliere.

VIGONI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VIGONI. A me pareva che la parola « utilizzazione » esprimesse meglio il concetto dell'Ufficio centrale, che del resto condivido perfettamente; ma una volta che il relatore fa tale dichiarazione, non ho altro da aggiungere.

PRESIDENTE. Rileggo dunque l'articolo 1-bis emendato:

Art. 1-bis. — « Il concessionario di una derivazione può essere autorizzato col decreto d'investitura a costituire un consorzio, oppure una Società civile o commerciale, per l'esercizio della sua concessione, purchè egli resti obbli-

gato fino alla legale costituzione del Consorzio o Società, e purchè tale costituzione si faccia entro il termine improrogabile dal giorno in cui il decreto d'investitura è diventato esecutivo, di sei mesi, quando si tratti di derivazione inferiore ai mille cavalli dinamici, di un anno, oltre il detto limite.

« La cessione di una concessione di acque pubbliche a terzi, prima del compimento delle opere di derivazione e di trasformazione della forza, è subordinata all'approvazione del Governo.

« Compite le dette opere, il concessionario sarà sempre tenuto a notificare legalmente la cessione al Governo stesso ».

Chi l'approva è pregato d'alzarsi.

(Approvato).

Passiamo ora all'art. 2; ne do lettura.

Art. 2. Le concessioni sono fatte senza pregiudizio dei diritti dei terzi.

Per gli effetti della presente legge le derivazioni delle acque pubbliche si distinguono in due classi.

Alla prima classe appartengono: le derivazioni di ogni portata dai tronchi fluviali di confine e le derivazioni dai corsi o bacini di acque pubbliche le quali, in misura normale, eccedono i seguenti limiti:

- a) per forza motrice: cavalli dinamici duecento;
- b) per uso potabile: un modulo;
- c) per irrigazione: moduli 10;
- d) per uso di macerazione di piante tessili: moduli 5;
- e) per bonificazioni col metodo delle colmate: moduli 30.

Per le derivazioni ad uso promiscuo, si tiene per limite quello corrispondente allo scopo predominante, e, nel caso d'incertezza, il limite minimo fra i suaccennati.

Sono considerate di prima classe quelle derivazioni a bocca libera, per le quali le portate medie, in riferimento all'uso che si vuol fare dell'acqua, eccedono i limiti rispettivi suindicati.

Tutte le altre derivazioni sono comprese nella seconda classe.

(Approvato).

Art. 3. Le concessioni di derivazioni di acqua di prima classe sono fatte per decreto reale,

promosso dal ministro delle finanze sotto l'osservanza delle cautele che, sentiti i Ministeri dei lavori pubblici e dell'agricoltura, si formulano in apposito disciplinare, a tutela del buon regime di quelle acque, della navigazione, dell'igiene e delle proprietà laterali, nonchè per la migliore utilizzazione delle acque stesse nei riguardi dell'economia nazionale.

(Approvato).

Art. 3 bis. — Per tutte le derivazioni di prima classe, preliminarmente all'avviamento dell'istruttoria delle relative domande, il ministro dei lavori pubblici dovrà sentire il parere di un'apposita Commissione nominata per decreto reale promosso da esso ministro, di concerto con quello delle finanze e quello d'agricoltura, industria e commercio, la quale giudicherà se nessun legittimo interesse pubblico, o nessun bisogno presente o prevedibile dello Stato rechino ostacolo alle domandate concessioni.

La Commissione permanente è composta dei rappresentanti dei Ministeri interessati, e di essa faranno parte non meno di due industriali. Le norme secondo le quali dovrà funzionare saranno stabilite dal regolamento per l'esecuzione della presente legge.

Se il parere della Commissione è favorevole ad una domanda si dà corso senz'altro alla relativa istruttoria. Se il parere è invece contrario, il ministro dei lavori pubblici, sentito il suo Consiglio superiore ed il Consiglio di Stato, emana decreto con cui delibera di accordare o negare il proseguimento della istruttoria contestata. Con tale decreto, sentiti la Commissione ed i due Consigli succitati, può il ministro, se del caso, vietare anche qualunque ulteriore concessione a privati dal bacino, o tronco fluviale o lacuale, a cui la vertenza si riferisce.

Se per un servizio pubblico lo Stato ha bisogno di utilizzare o di riservare in qualunque modo forze idrauliche di ogni classe, l'Amministrazione governativa competente, o quel qualunque Istituto all'uopo delegato, presenta al ministro dei lavori pubblici un progetto di massima contenente la dimostrazione tecnica dei motivi, entità, scopi ed utilità dell'opera o della riserva. Il progetto è deferito all'esame della Commissione permanente; e sul parere di questa, del suo Consiglio superiore e del Consiglio di Stato, il ministro predetto delibera con formale decreto sulla chiesta aggiudica-

zione o riserva di forze idrauliche in servizio governativo. In base al decreto affermativo decadono tutte le pendenti domande private, che col progetto o con la riserva governativa non possono tecnicamente coesistere, qualunque sia lo stato della relativa istruttoria.

In caso di decreto affermativo, l'Amministrazione o l'Istituto delegato devono presentare entro tre anni il progetto definitivo da sottoporsi all'ordinaria istruttoria in contraddittorio con le domande private preesistenti. Qualora entro tale termine improrogabile non sia stato presentato il progetto definitivo, si darà corso alle domande private.

I decreti del ministro dei lavori pubblici sono pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* e nel foglio degli annunci legali delle provincie interessate, e personalmente notificati agli individui o enti cui riguardano. I detti decreti sono insindacabili nel merito, ed eccezionabili soltanto coi rimedi sanciti dagli articoli 12, n. 4, e 24 della legge 2 giugno 1889, n. 6166, sul Consiglio di Stato.

LACAVA, *ministro dei lavori pubblici*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LACAVA, *ministro dei lavori pubblici*. Prima d'incominciare la discussione di questo articolo, io prego il Senato di voler accettare una modificazione al penultimo comma cioè là dove si dice: « in caso di decreto affermativo, l'Amministrazione o l'Istituto delegato devono presentare entro tre anni il progetto definitivo, ecc. ». io propongo di sostituire le parole « entro due anni » alle parole « entro tre anni ».

ADAMOLI, *relatore*. Accetto di buon grado, a nome dell'Ufficio centrale, la modificazione proposta dal signor ministro.

GADDA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

GADDA. Questo è il principale articolo contro il quale furono fatte le osservazioni da me, e mi pare anche dal senatore Ferraris, perchè contiene delle disposizioni che, secondo noi, dovrebbero esser comprese nel regolamento.

Parlerò dell'osservazione principale quella della nomina di una Commissione permanente,

A me pare che lo stabilire per legge che questa Commissione s'istituisca, sia un errore. Intendiamoci bene: io non sono contrario all'idea di una Commissione, mi pare anzi opportuno il concetto di una Commissione composta di ele-

menti competenti, presi dai Ministeri interessati e in cui prenda parte anche l'elemento industriale, che è meglio atto a rilevare quelle considerazioni che nell'interesse dell'industria possono essere opportune; ma mi pare un errore che tale Commissione sia nominata per legge, perchè così diventa una specie di Consiglio di Stato per le opere idrauliche, diventa un addentellato nuovo che noi andiamo a creare, e che da consultivo quale deve essere, diventerà presto una parte dell'organico ministeriale.

Ciò sarà di grave scapito non solo per la semplicità e sollecitudine procedurale, ma di danno alla indipendenza del giudizio governativo che è la condizione essenziale di un buon giudizio, perchè è la condizione essenziale della responsabilità.

Quando una Commissione è necessaria perchè il ministro si conforti dei pareri tecnici competenti, può sempre esso nominarla. Abbiamo delle Commissioni che devono pronunciare il loro parere sulle più grandi questioni amministrative, per esempio sull'esercizio ferroviario. Ma sono Commissioni consultive, temporanee, e non create per legge. Questa di cui ci occupiamo è pure consultiva. Se avesse una vera giurisdizione, se dovesse decidere definitivamente intorno alle domande di concessioni, comprenderei che in tal caso venisse stabilita nella legge; ma quando non fa che dare un parere al ministro, è proprio inopportuno, anzi dannoso che figurino nel testo della legge. Il ministro può chiedere il parere alle Commissioni che crede; e di queste Commissioni consultive ne abbiamo pieni i Ministeri. È naturale che questa che darà parere sulle domande di concessioni, sia una Commissione di molta importanza che richiederà nei suoi membri cognizioni tecniche, e competenza speciale, ma, ripeto, mi sembra non sia opportuno che abbia radice nella legge, perchè non si potrà in seguito modificarla che per legge. Sarebbe strano il presentarsi al Parlamento per modificare od abolire una Commissione; per la sola ragione che il ministro non potrebbe, malgrado le esigenze del servizio, modificarla od abolirla perchè stabilita nella legge.

Prego il Senato a considerare la cosa come praticamente si presenta. Da noi ci è una tendenza a creare degli inciampi all'Amministrazione e questo mi pare uno dei casi in cui si

andrebbe a creare un ostacolo al buon funzionamento della legge.

Ripeto che, secondo il mio avviso, trattandosi di una Commissione semplicemente consultiva, sarebbe un errore fissarla per legge. Il Governo avrà diritto di istituirla e consultarla, ma ciò sarà di sua facoltà e di sua responsabilità.

Vi sono anche dei pericoli pratici da prendere in considerazione.

Quando avrete determinato per legge che una Commissione permanente dovrà pronunciarsi sulle domande di concessioni e derivazioni di acque, i membri di questa Commissione saranno assediati da pericolose insistenze, e se per caso fosse per accadere qualche inconveniente, la Commissione perderebbe credito e le decisioni del Governo sarebbero sospettate ed accusate.

Mi pare quindi che sotto ogni riguardo il concetto di una Commissione permanente sia erroneo.

Trattandosi di una questione molto importante, e desiderando di non fare cosa sgradita verso l'Ufficio centrale e il Governo, coi quali anzi desidererei trovarmi di accordo, io prego l'onor. nostro Presidente di rimandare a domani la discussione, acciocchè si possa trovar modo di concordarci.

PRESIDENTE. L'ora essendo tarda, ed essendo opportuno che l'Ufficio centrale possa prendere qualche risoluzione sulla proposta del senatore Gadda, rimanderemo il seguito della discussione a domani.

Leggo l'ordine del giorno per la seduta di domani alle ore 15:

1° Votazione per la nomina di un commissario per la vigilanza sulla circolazione e sugli Istituti di emissione.

2° Discussione dei seguenti disegni di legge:

Modificazioni ed aggiunte alla legge 10 agosto 1884, n. 2644, sulle derivazioni di acque pubbliche (N. 31 A - *Seguito*);

Disposizioni contro i matrimoni illegali (N. 2);

Disposizioni intorno agli alienati ed ai manicomati (N. 5).

La seduta è sciolta (ore 18 e 35).

Licenziato per la stampa il 5 maggio 1900 (ore 12).

F. DE LUIGI

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti delle sedute pubbliche.